

La valutazione delle capacità genitoriali e l'apporto dell'AI

di Cristina Mingo

Abstract

With the undeniable advancement of artificial intelligence, it is obvious to ask whether artificial intelligence systems are able, with the inclusion of standards in the algorithmic function, to confer greater scientificity to evidentiary data in areas such as the evaluation of parental skills, a field very delicate in which the primary interest must be that of the minor, as the machine itself would not be able to perceive signals such as tone of voice, facial expressions, emotional reaction to a certain affirmation or denial. If on the one hand artificial intelligence could avoid prejudices and conditioning that are typical of human beings, on the other, however, they could invalidate the decision by lacking that human part, which in certain fields of law cannot be left out. It could be useful to set up AI systems that assist the consultant and are able to operate on the analysis of the personality, family relationships, parenting skills and testimonial reliability of adults and minors. The CTU, having to analyze the machine's decision-making process, would find itself comparing it with its own and this would effectively force the expert to review his reasoning and ask himself whether he has explored all the points that the AI deemed important for the decision made or, on the contrary, gave weight to other factors that should have been less decisive. Ultimately, it would be an AI-powered decision support system.

La consulenza tecnica nella valutazione delle capacità genitoriali

L'esigenza per il giudice di avvalersi di esperti che uniscano le loro approfondite conoscenze, utilizzando, se necessario, tecniche e strumenti che non rientrano nella conoscenza generale, deriva dall'introduzione di nuovi mezzi di prova tecnico-scientifici nel processo giudiziario. Considerati i numerosi profili che un esperto può essere invitato a studiare nell'ambito di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU), poiché il minore riceve maggiore attenzione, soprattutto nei casi di affidamento, dopo procedimenti di separazione o divorzio, i consulenti tecnici sono invitati a trattare la cosiddetta giustizia minorile a 360° e quindi assume maggiore interesse la CTU espleta-

ta in controversie di crisi familiare; un aspetto da prendere necessariamente in esame è la valutazione della genitorialità degli individui che compongono la coppia in contesa.

Pertanto è necessario innanzitutto definire il concetto di capacità genitoriale, che è un fattore importante in questo campo. In particolare, tale concetto apparentemente unitario – che trova fondamento normativo nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 337 ter c.c. – è argomentato sotto vari aspetti nella letteratura di riferimento estera: al riguardo, ad esempio, si può ricordare, come Haller (1992) sottolinea la complessità, caratterizzando questo concetto non semplicemente come privilegio di un individuo, ma piuttosto come testimonianza concreta di capacità derivanti dalla dimensione socio-relazionale della specialità del genitore; Bornstein (1991), invece, che preferisce il significato articolato e combinato del termine *de quo*, lo intende come una competenza generale che deve essere scartata in base a livelli diversi e specifici (*nurturant, material, social e didactic caregiving*); infine, seguendo un approccio ancora più analitico, Visentini (2006) presenta una descrizione articolata in otto funzioni che sottolineano la necessità del genitore di essere presente e ascoltare i bisogni e i desideri del figlio, e di potergli fornire regole di comportamento e di crescita ma anche di formazione d'identità e sappia comunicare con lui in modo efficace (e quindi empatico) e dargli la possibilità di entrare liberamente in relazione con l'altro genitore (Camerini, 2006).

Considerando queste diverse e complesse caratteristiche formali, è opportuno descrivere le modalità dinamiche con cui un professionista svolge attività di consulenza psicodiagnostica per una coppia in lite. Innanzitutto, è sempre necessario che lo scopo di tale consulenza tecnica d'ufficio sia quello di promuovere gli interessi dei minori che partecipano al processo, secondo la procedura stabilita dalla legge: essa non deve quindi mai limitarsi alla generale e astratta valutazione della personalità¹ e delle potenzialità dei genitori in questione, perché è importante che si consideri la loro idoneità a istituire un sistema di tutela dei propri figli, e in una situazione di crisi familiare ciò non deve ledere i loro diritti, l'armonia e i bisogni psicofisici.

A testimonianza di ciò, rileva quanto previsto nella cosiddetta guida me-

¹ Sul punto, in Camerini (2019) si precisa che – nell'ambito della CTU de qua – l'attuarsi di esami di personalità nei confronti dei genitori interessati non dovrebbe costituire la regola, nella misura in cui tali analisi risultano opportune solo nei casi in cui effettivamente si debba: “valutare la presenza di disturbi psicopatologici in grado di compromettere l'esercizio delle competenze e delle responsabilità legate alla funzione genitoriale, determinando un'incapacità”. Altra parte della dottrina, invece, risulta totalmente contraria rispetto al loro concretarsi in questo contesto; in ogni caso, dette indagini vengono largamente impiegate nella prassi processuale.

todologica per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione genitoriale allegata al Protocollo di Milano (17 marzo 2012)², dove ex art. 1.2 si elencano i criteri guida che lo psicologo/psichiatra deve utilizzare nel procedimento per valutare la competenza della madre e del padre esaminati. Tali elementi devono però essere chiaramente calibrati in base allo stadio di sviluppo dei minori in questione (vedi Danovi, 2016; Scalera, 2016). Infine, è metodologicamente importante notare che il CTU deve avvalersi di interviste ad entrambi i componenti della coppia genitoriale e anche di ascolto dei figli, affinché la relativa analisi complessa possa essere svolta con competenza, e se del caso, anche del monitoraggio diretto delle interazioni genitore-figlio.

I criteri per la valutazione delle competenze genitoriali presentati nella letteratura internazionale e italiana sono molteplici e riguardano parametri individuali e relazionali legati ai concetti di genitorialità. Tali criteri, ampiamente discussi da molti autori, riguardano lo studio degli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali del ruolo e delle attività del genitore.

L'entrata in campo delle neuroscienze nella valutazione delle capacità genitoriali

Le neuroscienze assumono un ruolo importante nella valutazione delle competenze genitoriali, sia in fase di divorzio, sia in fase di adozione e affidamento di minori in momentaneo o permanente stato di abbandono, sia nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti la limitazione della responsabilità genitoriale. In generale, quando si fa riferimento alle “neuroscienze nel processo”, si intende l'utilizzo di particolari *technicalities* delle neuroscienze nei contesti peritali “classici” della psicopatologia forense tradizionale. Le nuove evidenze scientifiche fornite dalle neuroscienze non sono da intendersi come “evidenze atipiche” regolamentate dalla disciplina ex art. 189 c.p.p., ma piuttosto come strumenti innovativi che trovano il loro luogo di utilizzo in un ambiente di test “tipico”, che solitamente è il “contenitore” peritale.

Muovendo dal presupposto che «il giudice entra in contatto con il metodo scientifico quando deve valutare una prova» e dunque «accertato un

² Il Protocollo di Milano (c.d. Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi) è stato realizzato a conclusione del Convegno “Verso un protocollo per l'affidamento dei figli. Contributi psico-forensi” tenutosi a Milano tra il 16 ed il 17 marzo 2017: esso, inter alia, recepisce quanto disposto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ONU, 1989).

fatto, occorre impiegare una legge scientifica che precisi qual è la causa che lo ha determinato» (Tonini, 2007), compito del neuroscienziato sarà quello di fornire evidenza di fatti naturali idonei a determinare un certo accertamento giuridico (ad esempio, una patologia che esclude la capacità genitoriale). In passato veniva applicata esclusivamente la valutazione del singolo genitore, dell'unità familiare e del contesto sociale all'interno del quale la famiglia è inserita; con l'avvento delle neuroscienze sono state studiate e inserite le funzioni cognitive, sia pure non esclusive, concernenti la genitorialità e i correlati neurali ad esse sottesi.

L'utilizzo dell'IA nella consulenza tecnica

Nella valutazione della produzione peritale, soprattutto nel campo delle scienze/neuroscienze, l'uso di strumenti di intelligenza artificiale potrebbe giocare un ruolo piuttosto dominante. Sebbene attualmente non sia possibile circoscrivere tali risorse per valutare la prova peritale, a partire dal CV del consulente, senza dubbio l'intelligenza artificiale apporterebbe vantaggi che difficilmente una persona potrebbe raggiungere in modo corretto dando per esatto un risultato errato nonostante la preparazione. È ovvio chiedersi se i sistemi di intelligenza artificiale possano, con l'inserimento di standard nella funzione dell'algoritmo, conferire maggiore scientificità al dato probatorio, per aumentare le prove scientifiche. Degno di nota è la limitazione dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, ovvero la valutazione del consulente è valida solo per un caso specifico e, in sua assenza, il giudice non potrebbe utilizzarla in tempo. Pertanto, la *macchina sapiens* rileverebbe l'inadeguatezza del parere degli esperti solo se la comunità degli esperti respingesse le conclusioni di detto rapporto.

Il punto di partenza per creare sistemi di intelligenza artificiale sembra essere l'utilizzo di standard di prova, che genererebbero anche scenari alternativi che potrebbero essere utilizzati per verificare rapidamente l'idoneità dei dati a risolvere il problema. Bisogna ribadire che la macchina non potrà mai sostituire il consulente *human being*, perché questo è dotato di equità, discrezionalità e prudenza, valori che gli consentono di impostare l'algoritmo per un caso specifico, intervenendo nella valutazione e registrazione degli standard dei sistemi intelligenti. Nonostante il forte contributo dell'intelligenza artificiale, sia in termini di efficienza che di utilità, in ambiti come quello della valutazione delle capacità genitoriali, un ambito molto delicato dove l'interesse principale deve essere il minore, il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale nella valutazione da parte del giudice della risultanza

peritale, passaggio necessario per una futura motivazione, implicherebbe una sorta di *bias* cognitivo che inciderebbe negativamente sull'esito della valutazione peritale. Questo rischio deriva dalla mancanza di una componente psicologica della macchina *sapiens*, perché la macchina stessa non sarebbe in grado di rilevare segnali come il tono della voce, le espressioni facciali, la reazione emotiva a una certa conferma o negazione, e quindi tutte queste suggestioni emotive non verrebbero affatto riconosciute dal software, a differenza delle competenze di un consulente *human being*.

La macchina mancherebbe di empatia; ricordando Alan Turing, non importa quanti progressi siano fatti nel campo della tecnologia, una macchina non sarà mai in grado di fare certe cose, non potrà mai «avere iniziativa, avere senso dell'humour, distinguere il bene dal male, commettere errori, innamorarsi, gustare le fragole con la panna» (Turing, 1950). La limitazione più importante sarebbe anche la capacità dei sistemi di intelligenza artificiale di esprimere solo decisioni chiare senza sfumature di grigio nei casi che trattano fatti, sentimenti ed emozioni umani, che non possono essere ignorati.

Se da un lato l'intelligenza artificiale potrebbe evitare pregiudizi e condizionamenti tipici dell'uomo, dall'altro potrebbe inficiare la decisione perché non vi è alcuna parte umana, che in alcuni campi del diritto non può essere tralasciata.

Questo problema potrebbe però essere risolto producendo sistemi di intelligenza artificiale che aiutino il consulente e siano in grado di analizzare la personalità, le relazioni familiari, le capacità genitoriali, la vittimologia e l'affidabilità testimoniale di adulti e minori. La CTU dovrebbe analizzare il processo decisionale della macchina e confrontarlo con il proprio. Il confronto costringerebbe l'esperto a rivedere il suo ragionamento e a chiedersi se ha approfondito tutti i punti ritenuti importanti nelle decisioni dell'IA, o se ha invece enfatizzato altri fattori che dovrebbero essere meno definiti. L'esperto sarebbe comunque libero di non essere d'accordo con il parere dell'AI, ma dovrebbe spiegare le ragioni che lo hanno portato a una decisione diversa. Questo passaggio sarebbe essenziale, poiché renderebbe più trasparente non solo il processo decisionale dell'IA, ma anche il processo decisionale stesso dell'esperto. In definitiva, si tratterebbe di un sistema di supporto decisionale basato sull'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, dovrebbero essere sviluppati strumenti di intelligenza artificiale che funzionino a un livello più profondo e aiutino a comprendere il cervello dei genitori, e tali sviluppi potrebbero avere profonde implicazioni per le famiglie in termini di rischi e possibili interventi.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nei procedimenti giudiziari, soprattutto in relazione alla consulenza tecnica, apporterebbe innegabili vantaggi alla qualità della consulenza e quindi alla decisione del giudice, in funzione della rapidità e quindi dell'efficienza delle procedure.

Strumenti di intelligenza artificiale utilizzati nei processi esistono già³. Occorrerebbe fare un passo avanti nella predisposizione di strumenti, non ancora disponibili, ma che potrebbero essere facilmente sviluppati per valutare le competenze genitoriali. La “quarta rivoluzione industriale” (Floridi, 2017) si prepara inevitabilmente a compiere sempre più passi nel campo della giustizia. Tuttavia, quando si tratta di consulenze, qualsiasi azione ludista aprioristicamente è controproducente, in quanto occorre, piuttosto, assicurare un ingresso ordinato delle nuove tecnologie all'interno del processo civile, assumendo il ruolo di *gatekeeper* della centralità della decisione umana e del rispetto dei diritti e dei principi che sono alla base del nostro ordinamento. In altre parole, non deve esistere un'intelligenza artificiale onnicomprensiva in cui il processo decisionale venga spogliato del suo elemento umano, ma un'intelligenza accresciuta in cui la tecnologia sia posta al servizio dell'uomo e dei suoi obiettivi, anziché sostituirsi a lui, ma che dunque ne rafforzi e acceleri l'azione.

³ *Stevie*, un programma che ricostruisce storie coerenti basate su dati reali; *Alibi* che, in ambito penale, prevede le diverse spiegazioni che l'indagato potrebbe offrire in base al comportamento tenuto; *FastTrackAI* che riconosce automaticamente, mediante immagini, i componenti di un veicolo che sono stati danneggiati in seguito ad un incidente e calcola l'ammontare dei danni; *Kira Systems* o *Luminance*, programmi di elaborazione del linguaggio naturale che possono analizzare grandi quantità di documenti legali, individuare i dati pertinenti e organizzarli in modo da renderli facilmente accessibili, agevolando così le operazioni di due diligence; *Echo* e *Peirce-IGTT*, applicazioni che elaborano ipotesi e strategie di accusa e di difesa.

Bibliografia

- Bornstein M.H., *Handbook of Parenting*, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
- Camerini G.B., *Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori*, in V. Volterra (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica (Trattato Italiano di Psichiatria, TIP)*, Masson, Milano, 2006.
- Camerini G.B., *La C.T.U. è "psicodiagnostica"? Prerogative e limiti dell'esperto*, "Famiglia e Diritto", n. 12/2019.
- Camerini G.B., Volterra V., *Criteri di valutazione delle capacità genitoriali e strumenti operativi*, "Rassegna italiana di criminologia", n. 3/2007.
- Danovi F., *L'ordine di effettuare terapie e percorsi di sostegno: i poteri del giudice travalicano davvero la libertà delle parti?*, "Famiglia e Diritto", n. 6/2016.
- Floridi L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina, Milano, 2017.
- Haller H., *L'identità educativa: i criteri e i metodi di valutazione*, in A. Quadrio, L. Venini (a cura di), *Genitori e figli nelle famiglie in crisi*, Giuffrè, Milano, 1992.
- Scalera A., *Percorso di sostegno alla genitorialità: la prescrizione del Tribunale non costituisce violazione della libertà personale*, "Il Familiarista", 23 settembre 2016.
- Tonini P., *Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio*, in De Cataldo Neuberger L. (a cura di), p. 53.
- Turing A.M., *Macchine calcolatrici e intelligenza*, 1950; in Id., *Intelligenza meccanica*, a cura di G. Lolli, Bollati Boringhieri, Torino, 1994.
- Visentini G., *Definizione e funzioni della genitorialità*, "Genitorialita.it", 2006.